



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XII n. 12/2024



Publicato il 31 gennaio 2025



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024	5
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	5
Provvedimento n. 154 del 17 dicembre 2024.....	7
Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni	7
Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100.	7
Provvedimento n. 155 del 17 dicembre 2024.....	11
Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024	11
Provvedimento n. 156 del 18 dicembre 2024.....	17
Modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.....	17
Provvedimento n. 157 del 20 dicembre 2024.....	19
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.	19
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	22
Provvedimento Prot. n. 0264823 del 6 dicembre 2024	22
Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, all'estensione in Italia, in regime di stabilimento, dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale. Provvedimento.	22
Provvedimento Prot. n. 0265865 del 9 dicembre 2024	23
Autorizzazione al trasferimento di un portafoglio assicurativo costituito da 9 polizze, da attuarsi mediante contratto di cessione, da TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz s.p.a. Provvedimento.	23
Provvedimento Prot. n. 0265867 del 9 dicembre 2024	24
Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo, mediante conferimento in natura di ramo d'azienda, da TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz Viva s.p.a., con conseguenti modifiche statutarie. Dichiarazione della decadenza di TUA Assicurazioni s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. Provvedimento.	24
Provvedimento Prot. n. 0265916 del 9 dicembre 2024	25

Assicurazioni Generali S.p.A. Istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS del 22 dicembre 2015, n. 10. Provvedimento.....	25
Provvedimento Prot. n. 0273922 del 18 dicembre 2024	26
BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. Revoca, ai sensi dell'articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 e dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, della maggiorazione di capitale imposta con Provvedimento IVASS del 19 febbraio 2021 (prot. n. 36692/21). Provvedimento.	26
Provvedimento Prot. n. 0273923 del 18 dicembre 2024	27
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e degli artt. 24 e ss. del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	27
Provvedimento Prot. n. 0273926 del 18 dicembre 2024	28
Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione, da parte di Finanza per le cooperative soc.coop., del controllo indiretto di concerto di Unipol Gruppo S.p.A, per effetto dell'acquisizione del socio paciscente CCPL 2 S.p.A., che ne detiene una partecipazione dello 0,61% del capitale sociale. Provvedimento.	28
Provvedimento Prot. n. 0273927 del 18 dicembre 2024	29
Eni Insurance S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di Eni Insurance DAC ed approvazione, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 209/2005, delle correlate modifiche statutarie. Autorizzazione, ad esito della fusione, al rimborso dei fondi propri di livello 1 di € 5 milioni, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS 25/2016. Provvedimento.....	29
Provvedimento Prot. n. 0273931 del 18 dicembre 2024	30
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione all'utilizzo di parametri specifici dell'impresa in sostituzione di quelli autorizzati dall'IVASS con provvedimento n. 92929 dell'11 maggio 2017. Provvedimento.....	30
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	31
Provvedimento prot. n. 0265887/24 del 9 dicembre 2024.....	31
Athora Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	31
Provvedimento prot. n. 0265917/24 del 9 dicembre 2024.....	32
Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	32
Provvedimento prot. n. 00277104/24 del 20 dicembre 2024.....	33
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Modifiche statutarie.	33
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	35
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	37
3. ALTRE NOTIZIE	39
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Octium Assurance AG con sede legale in Liechtenstein, da parte di Octium Life DAC con sede legale in Irlanda.....	41

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera b), del decreto legislativo 20 dicembre 2020, n. 187, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO lo Statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2023 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,50%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2025 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,50% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 154 del 17 dicembre 2024

Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTI gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO l'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di *sandbox* regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo e le relative disposizioni attuative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTO il regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

VISTO il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei

procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

RITENUTA l'opportunità di adeguare le disposizioni attuative degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'IVASS anche alla luce delle modifiche legislative intercorse;

Adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)
- Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)
- Art. 3 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014)

1. L'articolo 1 (Ambito di applicazione) è modificato come segue:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per i quali l'IVASS ha competenza nell'adozione del provvedimento finale, nonché alle fasi procedurali delle quali è responsabile l'IVASS, nell'ambito di procedimenti per i quali altre amministrazioni pubbliche sono competenti all'adozione del provvedimento. Gli allegati 1, 2 e 3 contengono l'elenco dei procedimenti e delle fasi procedurali relativi, rispettivamente, alla vigilanza (Allegato 1), agli appalti (Allegato 2) e all'amministrazione interna (Allegato 3)”*;
 - b) al comma 2, secondo capoverso, la parola *“aggiornate”* è sostituita dalla parola *“recepite”*.
2. L'articolo 2 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è modificato come segue:
 - a) la rubrica (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituita dalla seguente: *“Unità organizzativa responsabile del procedimento, responsabile del procedimento e responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi”*;
 - b) al comma 2, le parole *“dirigente responsabile”* sono sostituite dalla parola *“Capo”*;
 - c) al comma 4, dopo le parole *“nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione non equivalga ad assenso”* sono inserite le parole *“o rigetto e conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”*.
3. L'articolo 3 (Procedimenti ad iniziativa di parte) è modificato come segue:
 - a) al comma 1:

Provvedimenti

- dopo le parole “ricevimento dell’istanza” sono inserite le parole: “o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, idoneo a promuovere il procedimento stesso.”;
 - dopo le parole “28 dicembre” è inserito il numero “2000”;
- b) al comma 3, secondo capoverso, le parole “il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza completa” sono sostituite dalle parole “il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa”.
4. All’articolo 4 (Procedimenti d’ufficio), comma 1, sono eliminate le parole “Salvo quanto previsto negli Allegati 1, 2 e 3.”.
 5. All’articolo 5 (Comunicazione di avvio del procedimento), comma 3, le parole “nei casi previsti dalla legge” sono sostituite dalle parole “ove ne ricorrano i presupposti”.
 6. L’articolo 7 (Sospensione e interruzione dei termini) è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole “per una sola volta” sono inserite le parole “e per un periodo non superiore a trenta giorni” e dopo le parole “presso altre pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole “o Autorità”;
 - b) al comma 4, le parole “all’ente” sono sostituite dalle parole “al soggetto”;
 - c) al comma 5, le parole “all’ente” sono sostituite dalle parole “al soggetto”;
 - d) al comma 6, dopo la parola “stabilite” sono eliminate le parole “per legge” e inserite le parole “da regolamenti dell’Unione europea e da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare”.
 7. L’articolo 8 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo le parole “Nei procedimenti ad iniziativa di parte” è eliminata la “,”;
 - b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.”.
 8. All’articolo 9 (Conclusione dei procedimenti), comma 2, le parole “alla predisposizione dell’atto adottato dall’Istituto” sono sostituite dalle parole “al compimento dell’atto da parte dell’IVASS”.
 9. L’allegato 1 è sostituito dall’allegato 1 al presente Provvedimento.
 10. L’allegato 2 è sostituito dall’allegato 2 al presente Provvedimento.
 11. L’allegato 3 è sostituito dall’allegato 3 al presente Provvedimento.

Art. 2
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021)

1. L'articolo 3 (Unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento) è sostituito dal seguente: *"1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicata nel presente Regolamento e il responsabile del procedimento sono individuate in un apposito regolamento IVASS"*.
2. L'articolo 17 (Entrata in vigore e aggiornamenti successivi), comma 2, è abrogato.
3. L'allegato 1 è abrogato.

Art. 3
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 155 del 17 dicembre 2024

Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2024

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle assicurazioni private* e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024 (pubblicato sulla G.U. n. 188 del 12 agosto 2024) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la sessione d'esame 2023;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dell'amministrazione digitale* e, in particolare, l'articolo 65, commi 1, lett. b) e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2024 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)**

- 1 È indetta per l'anno 2024 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

ARTICOLO 2

(Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione e per il pagamento del contributo per la partecipazione alla prova)

1. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione e per il pagamento del contributo per la partecipazione alla prova saranno indicati, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa data di avvio dei detti termini, con apposita comunicazione che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

ARTICOLO 3

(Domanda di partecipazione alla prova di idoneità)

2. Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto, i seguenti dati:
 - cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale;
 - comune di residenza e relativo indirizzo;
 - domicilio (se diverso dalla residenza) di reperibilità;
 - indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata, quest’ultimo ove in possesso del candidato, e numero telefonico, validi a tutti gli effetti per le comunicazioni;
 - estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova, ma che avrà l’obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
 - la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
 - **Modulo assicurativo** per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
 - **Modulo riassicurativo** per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
 - **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

- 3 Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilità (art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999), a disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessità di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione alla prova devono farne richiesta compilando la sezione "disabilità" dell'applicazione, dove devono altresì indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento attestante tale situazione. I candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it.
- 4 L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 4 (Cause di esclusione)

- 1 Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati ammessi che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità.

ARTICOLO 5 (Articolazione della prova di idoneità)

- 1 La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
- 2 L'esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'IVASS;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa;
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato.
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:

- a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ARTICOLO 6 (Data e luogo dell'esame)

- 1 La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno indicati con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data dello svolgimento dello stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami". Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del luogo e dell'orario dell'esame saranno prontamente diffuse mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 2 Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito *internet* dell'IVASS, all'indirizzo *www.ivass.it*. L'IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

ARTICOLO 7 (Svolgimento dell'esame)

- 1 I candidati, qualora non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 4, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario stabiliti ai sensi dell'articolo 6.
- 2 Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
- 3 Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari, *smartwatch* e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
- 4 L'esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell'inizio della prova.

ARTICOLO 8 (Esito dell'esame)

- 1 L'esito dell'esame è reso disponibile per ciascun candidato nella relativa pagina personale mediante accesso all'applicazione della prova raggiungibile tramite il sito *internet* dell'IVASS. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 2 L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito *internet*, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

**ARTICOLO 9
(Commissione esaminatrice)**

- 1 La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
- 2 La Commissione è composta da:
 - a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di Presidente;
 - b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
 - c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
- 3 Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'IVASS.
- 4 Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la Commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento dell'esame.

**ARTICOLO 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS è finalizzato unicamente all'espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione all'esame; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è l'IVASS - Via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia (Email: email@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it; centralino: +39 06.421331). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS può essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma (e-mail: DPO.IVASS@ivass.it)

I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro saranno forniti dalla società esterna che verrà selezionata e che agirà in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa concernente la denominazione del Responsabile del Trattamento verrà fornita, una volta completata la selezione, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale dell'IVASS.

I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.

I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza all'IVASS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito *internet* dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 156 del 18 dicembre 2024

Modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 recante "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, in particolare l'articolo 31, comma 1 che ha esteso la disciplina del risarcimento diretto alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori che ha modificato il comma 1.bis dell'articolo 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA la necessità di modificare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati, il criterio di calcolo dei costi medi e della dinamica dei sinistri;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegati:

Allegato 1 (nota metodologica)

Art. 1 (Modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018)

1 L'allegato 1 (nota metodologica) del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 è sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.

Art. 2 (Pubblicazione)

1 Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1 Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 157 del 20 dicembre 2024

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024, IVASS recante modifiche al Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del Risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'articolo 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato articolo 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2 (Soglie minime dei premi lordi contabilizzati)

1. Le compensazioni, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2025 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
 - a) 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli";
 - b) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli".
2. L'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3 (Misura dei percentili)

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

- a) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
- b) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4
(Coefficients angolari delle rette)

- 1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
 - a) 0,420326829 per Autoveicoli-antifrode;
 - b) 0,000050836 per Autoveicoli-costi cose z1;
 - c) 0,000060817 per Autoveicoli-costi cose z2;
 - d) 0,000070510 per Autoveicoli-costi cose z3;
 - e) 0,000047088 per Autoveicoli-costi persone;
 - f) 0,231934000 per Autoveicoli-dinamica;
 - g) 0,035559524 per Autoveicoli-velocità di liquidazione;
 - h) 0,000007350 per Ciclomotori e motocicli-costi persone;
 - i) 0,042815722 per Ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.

Art. 5
(Pubblicazione)

- 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6
(Entrata in vigore)

- 1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0264823 del 6 dicembre 2024

Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, all'estensione in Italia, in regime di stabilimento, dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale. Provvedimento.

Con comunicazione del 23 settembre 2024 Berkshire Hathaway International Insurance Limited, impresa di assicurazione con sede legale nel Regno Unito, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, l'autorizzazione all'estensione in Italia, in regime di stabilimento, dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Al riguardo, considerato l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Questo Istituto pertanto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, Berkshire Hathaway International Insurance Limited all'estensione in Italia, in regime di stabilimento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0265865 del 9 dicembre 2024

Autorizzazione al trasferimento di un portafoglio assicurativo costituito da 9 polizze, da attuarsi mediante contratto di cessione, da TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz s.p.a. Provvedimento.

Con comunicazione del 19 novembre 2024 TUA Assicurazioni s.p.a. e Allianz s.p.a. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento di un portafoglio assicurativo costituito da 9 polizze, da attuarsi mediante contratto di cessione, da TUA a favore di Allianz.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata, ai sensi dell'art. 198 decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di cui all'oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, il trasferimento di un portafoglio assicurativo costituito da 9 polizze da TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz s.p.a..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento Prot. n. 0265867 del 9 dicembre 2024

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo, mediante conferimento in natura di ramo d'azienda, da TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz Viva s.p.a., con conseguenti modifiche statutarie. Dichiarazione della decadenza di TUA Assicurazioni s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa. Provvedimento.

Con comunicazione dell'8 ottobre 2024, da ultimo integrata il 19 novembre 2024, TUA Assicurazioni s.p.a. e Allianz Viva s.p.a., hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo, mediante conferimento in natura di ramo d'azienda, di TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz Viva s.p.a. e delle modifiche statutarie dell'art. 1 (denominazione) e dell'art. 5 (capitale) di Allianz Viva s.p.a., conseguenti al trasferimento.

Ad esito dell'istruttoria svolta è stata accertato, ai sensi degli artt. 196 e 198 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che sussistono i requisiti per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di cui all'oggetto e che le modifiche dell'art.1 e dell'art. 5 dello statuto sociale di Allianz Viva s.p.a. non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, il trasferimento totale del portafoglio di TUA Assicurazioni s.p.a. in favore di Allianz Viva e le modifiche dell'art.1 e dell'art. 5 dello statuto sociale di Allianz Viva s.p.a..

Per effetto del trasferimento totale del portafoglio assicurativo di TUA Assicurazioni s.p.a. a favore di Allianz Viva s.p.a., si dichiara, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, la decadenza in capo a TUA Assicurazioni s.p.a. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

Provvedimento Prot. n. 0265916 del 9 dicembre 2024

Assicurazioni Generali S.p.A. Istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS del 22 dicembre 2015, n. 10. Provvedimento.

Si fa riferimento alla lettera dell'8 ottobre 2024 con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi della normativa indicata in oggetto, l'autorizzazione ad acquisire, per il tramite di Octagon Credit Investors LLC, una partecipazione di controllo nella società Octagon Credit Investors UK Ltd, con sede legale nel Regno Unito.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da tale operazione non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS del 22 dicembre 2015 n. 10, ad assumere la partecipazione sopra indicata.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0273922 del 18 dicembre 2024

BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. Revoca, ai sensi dell'articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 e dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, della maggiorazione di capitale imposta con Provvedimento IVASS del 19 febbraio 2021 (prot. n. 36692/21). Provvedimento.

Con Provvedimento IVASS del 19 febbraio 2021 n. 36692/21 è stata imposta nei confronti di BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. una maggiorazione di capitale volta a coprire i rischi incrementali derivanti dalle carenze riscontrate nel sistema di governo societario, ai sensi dell'articolo 47-sexies, comma 1), lettera c) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, degli articoli 277 e 286 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012.

Al riguardo, ad esito del riesame della maggiorazione di capitale effettuata ai sensi all'articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 e dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, è stato accertato che BNP Paribas Cardif Vita S.p.A. ha sanato le carenze riscontrate.

Questo Istituto dispone pertanto, ai sensi dell'articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 e dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, la revoca della maggiorazione di capitale imposta con Provvedimento IVASS del 19 febbraio 2021 n. 36692/21.

La revoca ha decorrenza dalla data di comunicazione del presente Provvedimento.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0273923 del 18 dicembre 2024

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e degli artt. 24 e ss. del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera del 1° ottobre 2024, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato istanza, ai sensi della normativa in oggetto, volta a ottenere l'autorizzazione al rimborso anticipato di tre prestiti subordinati per un importo nominale complessivo massimo di € 1.250 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso anticipato dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della richiamata normativa, al rimborso anticipato di tre prestiti subordinati per un importo nominale complessivo massimo pari a € 1.250 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0273926 del 18 dicembre 2024

Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione, da parte di Finanza per le cooperative soc.coop., del controllo indiretto di concerto di Unipol Gruppo S.p.A, per effetto dell'acquisizione del socio paciscente CCPL 2 S.p.A., che ne detiene una partecipazione dello 0,61% del capitale sociale. Provvedimento.

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Società Cooperativa, in data 5 novembre 2024 ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione del controllo indiretto di concerto di Unipol Gruppo S.p.A, per effetto dell'acquisizione del socio paciscente CCPL 2 S.p.A., che ne detiene una partecipazione dello 0,61% del capitale sociale.

Con comunicazione dell'11 dicembre 2024, il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Società Cooperativa ha reso noto di aver modificato la propria denominazione in Finanza per le cooperative soc.coop. e di aver trasferito la sede sociale da Reggio Emilia a Bologna.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza la società Finanza per le cooperative soc.coop., ai sensi del combinato disposto degli articoli 68 e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all'acquisizione del controllo indiretto di concerto di Unipol Gruppo S.p.A, per effetto dell'acquisizione del socio paciscente CCPL 2 S.p.A., che ne detiene una partecipazione dello 0,61% del capitale sociale.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0273927 del 18 dicembre 2024

Eni Insurance S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di Eni Insurance DAC ed approvazione, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 209/2005, delle correlate modifiche statutarie. Autorizzazione, ad esito della fusione, al rimborso dei fondi propri di livello 1 di € 5 milioni, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS 25/2016. Provvedimento.

Eni Insurance S.p.A., in data 9 ottobre 2024, ha presentato istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione della società di assicurazione e riassicurazione di diritto irlandese Eni Insurance DAC e di approvazione delle modifiche allo statuto dell'impresa incorporante correlate all'operazione di fusione. La società ha chiesto inoltre l'autorizzazione, ad esito della fusione, al rimborso di fondi propri di base di livello 1 per un importo di € 5 milioni.

Ad esito dell'istruttoria svolta si accerta, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione in oggetto e per l'approvazione, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, delle modifiche statutarie correlate all'operazione di fusione.

Si accerta, inoltre, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS 26 luglio 2016 n. 25, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei fondi propri di base di livello 1 per un importo pari a € 5 milioni.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, la fusione per incorporazione di Eni Insurance DAC in Eni Insurance S.p.A. e approva le correlate modifiche da apportare allo statuto della società incorporante, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Questo Istituto autorizza infine, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25/2016, Eni Insurance S.p.A. al rimborso dei fondi propri di base di livello 1 per un importo di € 5 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0273931 del 18 dicembre 2024

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione all'utilizzo di parametri specifici dell'impresa in sostituzione di quelli autorizzati dall'IVASS con provvedimento n. 92929 dell'11 maggio 2017. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 1° luglio 2024 da Vittoria Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con provvedimento n. 0273931 del 18 dicembre 2024 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 31 dicembre 2024, di parametri specifici calcolati con il metodo 2 alternativo a quello autorizzato dall'IVASS in data 11 maggio 2017, per i rischi di riservazione dei segmenti non vita 4 - Assicurazione e riassicurazione proporzionale contro l'incendio e altri danni ai beni e 5 - Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile generale, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0265887/24 del 9 dicembre 2024

Athora Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Athora Italia S.p.A. con comunicazione del 6 novembre 2024, integrata in data 29 novembre u.s., ha presentato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 5 novembre 2024 e dal consiglio di amministrazione del 21 novembre 2024.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'adeguamento ai commi 1-*bis* degli artt. 5, 8 e 25 e all'art. 25-*ter* del Regolamento IVASS n. 38/2018, introdotti dal Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, relativi alle modalità di rispetto nel continuo della quota minima stabilita per i componenti indipendenti del consiglio di amministrazione e della quota di genere dei componenti degli organi sociali nonché alle procedure di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità alla carica degli amministratori cooptati.

Le modifiche hanno altresì riguardato il sistema dei poteri e delle deleghe del consiglio di amministrazione in relazione alle operazioni sul patrimonio immobiliare nonché ulteriori revisioni volte a razionalizzare e semplificare il testo dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0265917/24 del 9 dicembre 2024

Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Europ Assistance Italia S.p.A., con comunicazione del 21 novembre 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'8 ottobre 2024 e successivamente integrate con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2024.

Le modifiche apportate, finalizzate a recepire le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, sono relative agli articoli 10 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 17 (Composizione del Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 00277104/24 del 20 dicembre 2024

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con comunicazione del 13 dicembre 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 30 novembre 2024.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 44 dello statuto, ai fini dell'adeguamento al comma 1-*bis* dell'art. 5 del Regolamento IVASS n. 38/2018, introdotto dal Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, relativo all'inserimento della disciplina per il rispetto nel continuo della quota di genere dei componenti del collegio sindacale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 2 dicembre 2024	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli standard in relazione al registro delle informazioni.
L del 12 dicembre 2024	Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
C del 12 dicembre 2024	Provvedimenti di risanamento — Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di «Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 S.p.A., impresa di assicurazioni, e FINASS VMG 1857 S.p.A.» [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e dell'art. 237, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005].
C del 16 dicembre 2024	Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 ottobre 2024 – Evroins inshurans grup / EIOPA (Causa T-367/24 R) («Procedimento sommario – Sistema europeo di vigilanza finanziaria – Meccanismo che consente all'EIOPA di trattare i casi di violazione del diritto dell'Unione da parte della autorità nazionali nella loro opera di sorveglianza – Decisione di non avviare un'indagine – Rigetto della domanda di non pubblicare la decisione – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Inosservanza dei requisiti di forma – Irrricevibilità») (C/2024/7348).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 30 dicembre 2024	REGOLAMENTO (UE) 2024/3228 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online.

3. ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Octium Assurance AG con sede legale in Liechtenstein, da parte di Octium Life DAC con sede legale in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Liechtenstein, FMA, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per incorporazione di Octium Assurance AG con sede legale in Liechtenstein, da parte di Octium Life DAC con sede legale in Irlanda, con effetto dal 31 dicembre 2024.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

